**Constitutional Reform Act 2005**

**Atto che dispone sulla modifica dell’ufficio del *Lord Chancellor* e in ordine alle funzioni di questo ufficio; che prevede una Corte Suprema del Regno Unito, e abolisce la giurisdizione d'appello della Camera dei Lords; che dispone circa la competenza del *Judicial Committee* del *Privy Council* e le funzioni giudiziarie del *President of the Council*; che dispone inoltre in merito alla magistratura, alle sue competenze e al suo ordinamento, e per finalità connesse.**

(omissis)

PARTE 1

IL RULE OF LAW

**1. Il *Rule of Law*.**

Questo atto non si ripercuote negativamente su-

a. l’esistente principio costituzionale del *Rule of Law*, o

b. il ruolo costituzionale attuale del *Lord Chancellor* in relazione a tale principio.

PARTE 2

DISPOSIZIONI PER LA MODIFICA DELL’UFFICIO DEL LORD CHANCELLOR

REQUISITI PER L’UFFICIO DI LORD CHANCELLOR

**2. Il *Lord Chancellor* deve essere qualificato dall’esperienza**.

1. Una persona non può essere designata alla nomina di *Lord Chancellor* tranne che il Primo Ministro non lo ritenga qualificato dalla sua esperienza.

2. Il Primo Ministro può tener conto dei seguenti aspetti –

a. esperienza come ministro della Corona;

b. esperienza come membro di una della Camere del Parlamento;

c. esperienza di professionista qualificato;

d. esperienza come docente di *Law* all’università;

e. altre esperienze che il Primo Ministro consideri rilevanti.

3. In questa sezione per “professionista qualificato” s’intende–

a. una persona che abbia una qualificazione di *Senior Courts* ai sensi del paragrafo 71 del *Courts and Legal Services Act 1990* (c.41);

b. un avvocato in Scozia o un procuratore legale con diritto di comparire/patrocinare nella *Court of Session* e nella *High Court of Justiciary*;

c. un membro del *Bar* dell’Irlanda del Nord o un procuratore legale della *Court of Judicature of Northern Ireland*.

CONTINUITÀ DELL’INDIPENDENZA GIUDIZIARIA

**3. Garanzia di continuità dell’indipendenza giudiziaria**

1. Il *Lord Chancellor*, gli altri ministri della Corona e coloro che sono responsabili per materie connesse alla magistratura o all’amministrazione della giustizia devono assicurare la continuità dell’indipendenza della magistratura.

2. La sotto-sezione (1) non impone nessun dovere che sarebbe di competenza legislativa del Parlamento scozzese imporre.

3. Una persona non è soggetta all’obbligo imposto dalla sotto-sezione (1) se è soggetto all’obbligo imposto nella sezione 1(1) del *Justice (Northern Ireland) Act 2002* (c. 26).

4. I seguenti obblighi particolari sono imposti nell’intento di mantenere quell’indipendenza.

5. Il *Lord Chancellor* e gli altri ministri della Corona non devono cercare di influenzare specifiche decisioni giudiziarie attraverso alcun accesso speciale alla magistratura.

6. Il *Lord Chancellor* deve aver riguardo –

a. alla necessità di difendere quell’indipendenza;

b. alla necessità per la magistratura di avere il sostegno necessario per essere in grado di svolgere le sue funzioni;

c. alla necessità che sia correttamente rappresentato il pubblico interesse per le materie riguardanti la magistratura e l’amministrazione della giustizia.

7. In questa sezione “la magistratura” include ognuna delle seguenti magistrature:

a. la Corte Suprema;

b. qualsiasi altra corte istituita secondo la legge di una qualsiasi parte del Regno Unito;

c. qualsiasi tribunale internazionale.

7a. in questa sezione “la magistratura” include anche ogni persona che –

a. ricopra un incarico tra quelli elencati nell’Allegato 14 o nella sotto-sezione (7b), e

b. tuttavia per questa sotto-sezione non sia un membro della magistratura ai fini di questo paragrafo.

7b. Gli uffici sono quelli del –

a. *Senior President of Tribunals;*

b. *President of Employment Tribunals (Scotland);*

c. *Vice President of Employment Tribunals (Scotland)*;

d. *member of a panel of chairmen of Employment Tribunals (Scotland)*;

e. *member of a panel of members of employment tribunals that is not a panel of chairmen;*

8. Nella sotto-sezione (7) per “tribunale internazionale” si intende la *International Court of Justice* , o ogni altra corte o tribunale che eserciti la giurisdizione, o adempia a funzioni di natura giudiziaria, nell’applicazione di

a. un accordo di cui il Regno Unito o il governo di Sua Maestà nel Regno Unito faccia parte o

b. una delibera del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

(omissis)

Parte 3

LA CORTE SUPREMA

**23. La Corte Suprema**

1. Vi deve essere una Corte Suprema del Regno Unito.

2. La Corte è composta da 12 giudici nominati da Sua Maestà tramite *letters patent*.

3. Sua Maestà può di volta in volta emendare la sotto-sezione (2) con *Order of Council* così da aumentare o ulteriormente aumentare il numero dei giudici della Corte.

(omissis)

**45. Fissare le regole**

1. Il Presidente della Corte Suprema può stabilire regole (conosciute come “regole della Corte Suprema) che regolino la pratica e la procedura da seguire in tribunale.

2. Il potere di stabilire regole della Corte Suprema include quello di prendere provvedimenti differenti in diversi casi, inclusi provvedimenti differenti –

a. per differenti descrizioni di procedimenti, o

b. per differenti competenze della Corte Suprema.

3. Il Presidente deve esercitare il potere della Corte Suprema di fissare regole, nella previsione che –

a. la Corte sia accessibile, corretta ed efficiente, e

b. le regole siano semplici ed espresse semplicemente.

4. prima di stabilire le regole della Corte Suprema il Presidente deve consultare tutte i seguenti soggetti –

a. il *Lord Chancellor*

b. gli organismi elencati nel paragrafo 5

c. altri organismi che rappresentino persone interessate alle regole che il presidente considera opportuno consultare.

5. Gli organismi ai quali si fa riferimento nel sottoparagrafo (4)(b) sono –

Il *General Council of the Bar of England and Wales;*

La *Law Society of England and Wales;*

La *Faculty of Advocates of Scotland;*

La *Law Society of Scotland;*

Il *General Council of the Bar of Northern Ireland;*

La *Law Society of Northern Ireland.*

(omissis)